



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO

Tel. (0461) 556624 Fax 556050

C.A.P. 38043

Cod. Fisc. 80005890225

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 225

OGGETTO: RELAZIONE ANNO 2023 SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DD 22.12.2021 (AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.P. 1/2005 E DELL'ART. 20, COMMA 4 DEL D.LGS. 175/2016)

L'anno duemilaventitre il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 17:00, presso Sala Giunta del Municipio.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Titolo	pres.	ass.	giust.
Fantini ing. Francesco	Sindaco	X		
Casagrande Irene	Vicesindaco	X		
Andreatta Milena	Assessore		X	X
Rogger Daniele	Assessore	X		
Soranzo Elisa	Assessore	X		

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale A Scavalco Sig. Lazzarotto dott. Roberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fantini ing. Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in esame è stato espresso dal responsabile della struttura competente, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige", parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Firmato: Il Segretario comunale in reggenza a scavalco dott. Roberto Lazzarotto.

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in esame è stato espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige" parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima.

Firmato: Il Responsabile del Servizio finanziario dott. Roberto Lazzarotto, in relazione alle sue competenze.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione "straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione. Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art.23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. La Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate. Con deliberazione n. 23 del 28.09.2017 il Consiglio comunale di Bedollo ha approvato la revisione straordinaria di tutte le proprie partecipazioni alla data del 31 dicembre 2016 prevedendo, tra l'altro, di dismettere il servizio pubblico di macellazione a far data dal 01.01.2018 e di procedere alla liquidazione della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l..

Preso atto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 che al comma 1 prevede che "... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.", precisando al comma 3 che tale provvedimento sia adottato entro il 31 dicembre di ogni anno;

Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 come modificato dalla L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalla norme citate;

Viste quindi, in attuazione, delle disposizioni sopra citate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.12.2018 con la quale è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla

data del 31.12.2017, ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

- la deliberazione della giunta Comunale n. 56 di data 27.12.2019 di presa d'atto, con riferimento alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni, di quanto disposto in ambito provinciale dall'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 come modificato dalla L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., che prevede la ricognizione delle partecipazioni societarie con cadenza triennale e successivo aggiornamento annuale facoltativo, nonché di esercizio della facoltà prevista dalle norme citate di procedere a relazionare in merito al programma di razionalizzazione societaria periodica, ex art. 18 c. 3-bis della L.P. n. 1/2005, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.12.2018;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 22.12.2021 con la quale è stata approvata la razionalizzazione periodica, triennale, delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2020 ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, e contestualmente deliberando :
 - *la dismissione, conseguentemente alle nuove disposizioni della legge sul turismo ai sensi della L.P. n. 8/2020, della partecipazione diretta in Apt Altopiano di Pinè Valle di Cembra Srl, alla luce della messa in liquidazione al 31.12. 2021;*
 - *la dismissione, essendo l'Apt Altopiano di Pinè Valle di Cembra Srl, società tramite, della partecipazione indiretta in Sviluppo Turistico Grumes Srl ;*
 - *la dismissione tramite Cessione/Alienazione della partecipazione indiretta nella società Cassa Rurale di Trento BCC, come indicato dalla società tramite Consorzio dei Comuni Trentini;*
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 21.12.2022 avente ad oggetto: *"Relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020 di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 40 dd 22.12.2021 (ai sensi dell'art. 18 della L.P. 1/2005 e dell'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 175/2016)";*

Reputato quindi, come previsto dall'articolo 20, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016:

- di approvare la relazione in merito all'attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 dal Comune di Bedollo di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 22.12.2021;
- di non provvedere all'adozione di un programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, alla luce della formulazione letterale della norma provinciale, la quale attribuisce, per gli Enti della Provincia di Trento, carattere facoltativo;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione consiliare nr. 7 di data 27.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento unico di Programmazione 2023-2025 e del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. nr. 118/2011);

Richiamato il decreto sindacale n. 1/2021 dd 28.10.2021 di nomina quale Responsabile del

Servizio Affari Generali del dott. Roberto Lazzarotto;

Richiamato il decreto sindacale n. 3/2023 dd 03.04.2023 di nomina quale Responsabile del Servizio finanziario del dott. Roberto Lazzarotto;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 185, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, allegati alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme previste dallo Statuto

DELIBERA

1. di prendere atto, con riferimento alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni, di quanto disposto in ambito provinciale dall'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 come modificato dalla L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., che prevede la ricognizione delle partecipazioni societarie con cadenza triennale e successivo aggiornamento annuale facoltativo entro il termine del 31 dicembre 2023;
2. di esercitare la facoltà prevista dalle norme citate al punto 1. del presente provvedimento e di procedere a relazionare in merito al programma di razionalizzazione societaria periodica, ex art. 18 c. 3-bis della L.P. n. 1/2005, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 22.12.2021;
3. di approvare la relazione in merito all'attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 dal Comune di Bedollo di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 22.12.2021, contenuta nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto sopra richiamato;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei conti;
6. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, viene dichiarata, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 c. 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e viene pubblicata all'albo per dieci giorni consecutivi.
7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n.2 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199 o in alternativa,
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 Allegato 1 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Fantini ing. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO

F.to Lazzarotto dott. Roberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 comma 1 - Codice degli Enti Locali della Regione Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale A Scavalco, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 13/12/2023 all'Albo Telematico, dove rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Bedollo, 13/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO

F.to Lazzarotto dott. Roberto

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

(Art. 183, comma 4 - Codice degli Enti Locali della Regione Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2)

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO

F.to Lazzarotto dott. Roberto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale addì, 15/12/2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO

Lazzarotto dott. Roberto



**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI
ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 40 del 22.12.2021
(ai sensi dell'art. 18 della L.P. 1/2005
e dell'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 175/2016)**

Allegato alla deliberazione della
Giunta Comunale n. XXXX dd. XXXXX

IL RESPONSABILE
dott. Roberto Lazzarotto

Indice generale

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020 DAL COMUNE DI BEDOLLO	6
RELAZIONE IN MERITO ALL'ATTUAZIONE	9

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Riprendendo dalla Relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 di data 27.12.2019, l'articolo 20 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che sia il provvedimento che il piano di razionalizzazione siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale.

Nello specifico, per ciò che concerne la tematica in oggetto, la Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall'articolo 24, comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Gli obiettivi sottesi a tutti gli adempimenti imposti dalla riforma "Madia" si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica e di portare la concorrenza *nel* e *per* il mercato. Quale ultimo tassello di tale progetto, il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) si connota per la qualificazione della revisione straordinaria e delle razionalizzazioni periodiche, quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente nonché non più procrastinabile l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Prova in tal senso sono, fra l'altro, le sanzioni imposte in caso di inadempimento, la tempistica attuativa dettata ed *in primis* i nuovi e più stringenti requisiti di legittima detenibilità delle stesse partecipazioni e di convenienza economica - finanziaria.

E' opportuno in *primis* chiarire che l'effettivo oggetto della razionalizzazione periodica sono tutte le partecipazioni detenute al 31 dicembre di ogni anno sia dirette che indirette.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione si intende "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" e, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, per partecipazione indiretta si intende "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica". In virtù della clausola di salvaguardia, la normativa locale e più precisamente l'art. 7 della L.P. 19/2016 al comma 11 rimanda ai contenuti dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005 e dell'art. 24, comma 2 della L.P. 27/2010 per ciò che concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la razionalizzazione periodica, stabilendo che alla stessa si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

In base all'art. 18 comma 3 bis e bis 1 della L.P. 1/2005 n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) società che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (a titolo esemplificativo vincolo di scopo, di attività e di forma meglio dettagliato nel successivo paragrafo);
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;

- d) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

oppure sussiste la:

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

L'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, da ultimo modificato con la L.P. 19/2016 richiamato alla precedente lettera a) individua invece i presupposti legittimanti il mantenimento di una società.

Di conseguenza, rinviando la norma provinciale all'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

A mente dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società.". Viene così imposto il rispetto del cosiddetto *vincolo di scopo*.

Il comma successivo dello stesso articolo prescrive in modo tassativo ed esclusivo le attività che possono essere svolte attraverso lo strumento societario, ovvero impone un *vincolo di attività*, recitando testualmente:

"Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tuttavia se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le due condizioni sopra delineate, ovvero il vincolo di scopo e il vincolo di attività, si intendono rispettate e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività."

Si sottolinea infine quanto precisa l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 24 della L.P. 27/2010, così come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016: "*La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi*

strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato."

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 18 bis, comma 7 e comma 10 della L.P. 1/2005, così come da ultimo modificata dalla L.P. 19/2016, è prevista un'intesa fra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali che individua le misure che gli enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta.

A livello nazionale il provvedimento di razionalizzazione periodica deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte di conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Nell'ambito territoriale locale, ai sensi dell'art. 18 c. 3-bis della L.P. n. 1/2005 e dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 19/2016, e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentori di partecipazioni in società che integrino i presupposti nelle norme citate.

La norma provinciale quindi attribuisce alla ricognizione cadenza triennale, attribuendo carattere facoltativo all'aggiornamento annuale.

Il Consiglio comunale con deliberazione n.40 del 22.12.2021 ha approvato, ai sensi dell'art. 18 c. 3bis della L.P. 1/2005, art. 24 c. 4 della L.P. 27/2010 e art. 20 del D.L.gs. 175/2016 il documento ad oggetto la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Bedollo alla data del 31 dicembre 2020, accertandole e riconoscendo la sussistenza delle condizioni di legge per il loro mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, disponendo in particolare la dismissione/liquidazione della partecipazione diretta in APT Altopiano di Pinè Valle di Cembra Scrl e delle partecipazioni indirette in Cassa Rurale di Trento e Sviluppo Turistico Grumes Srl .

Come ogni anno, a prescindere dallo svolgimento di una nuova ricognizione, che, come detto, per gli enti della Provincia Autonoma di Trento ha cadenza triennale, e dato atto dell' approvazione della ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Bedollo alla data del 31 dicembre 2020, di cui alla Deliberazione consiliare n. 40/2021 sopra citata, è necessario provvedere a relazionare, entro il 31 dicembre, in merito all'attuazione del programma di razionalizzazione, ex art. 18 c. 3-bis della L.P. n. 1/2005 e art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 approvato con la medesima deliberazione.

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE
AL 31.12.2020 DAL COMUNE DI BEDOLLO**

Con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 22.12.2021 è stata approvata la ricognizione ordinaria, triennale, di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Bedollo alla data del 31 dicembre 2020.

Con tale razionalizzazione si è provveduto ad un'analisi puntuale delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Bedollo al 31 dicembre 2020, i cui risultati sono contenuti nel documento (relazione) *"Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Bedollo"* allegato alla deliberazione sopra citata, nella quale sono altresì indicati l'esito della valutazione e le azioni previste con riferimento a ciascuna società in cui il Comune di Bedollo detiene partecipazioni, sia dirette che indirette.

Alla data del 31 dicembre 2020 le partecipazioni societarie detenute direttamente dal Comune di Bedollo, risultavano essere le seguenti:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Ice Rink Pinè Srl	01892620228	2,60%
AMNU SPA (ora Amambiente)	01591960222	1,481%
Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè valle di Cembra S.Cons.rl (in liquidazione)	01904580220	2,86%
Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa	01533550222	0,51%
Trentino Digitale Spa	00990320228	0,0125%
Trentino Riscossioni Spa	02002380224	0,0141%

mentre le partecipazioni indirette detenute risultavano essere le seguenti:

Società tramite: Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè valle di Cembra S.Cons.rl

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Ice Rink Pinè Srl	01892620228	4,31%
Sviluppo Turistico Grumes Srl	02045480221	2,25%

Società tramite: Trentino Digitale Spa

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Consorzio Centro Servizi (cancellata dal Registro Imprese)	02307490223	N 1 quota pari al 12,5%

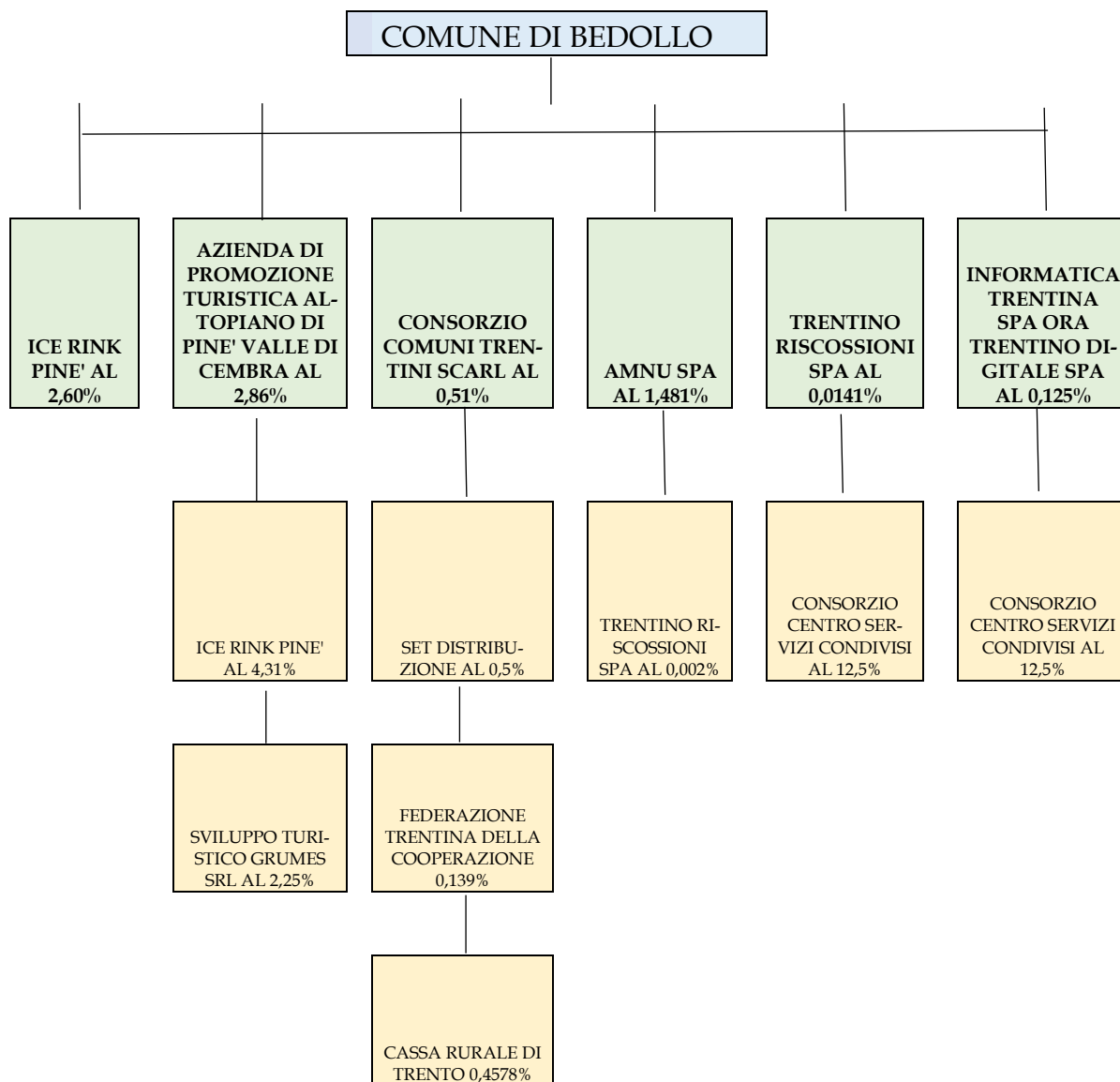
Società tramite : Trentino Riscossioni SpA

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Consorzio Centro Servizi (cancellata dal Registro Imprese)	02307490223	N 1 quota pari al 12,5%

Società tramite : Consorzio dei Comuni Trentini Scarl

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
SET DISTRIBUZIONE SPA	01932800228	0,05%
Federazione Trentina della Cooperazione	00110640224	Quota 0,139%
Cassa Rurale di Trento	00107860223	Quota 0,4578%

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2020



Nella medesima deliberazione consiliare n. 40/2021 , in particolare ai punti 2= e 3= del dispositivo, è stata evidenziata la previsione di Cessione/ Alienazione della partecipazione indiretta nella società Cassa Rurale di Trento BCC come disposto dal Consorzio dei Comuni Trentini detentrici al 31.12.2020 della partecipazione per un valore dello 0,4578%; nonchè, in riferimento alle partecipazioni dirette, la dismissione della partecipazione in Apt Altopiano di Pinè Valle di Cembra Srl, alla luce della messa in liquidazione dell'azienda prevista per il 31 12 2021, con le conseguenti dismissioni delle partecipazioni connesse. (società Sviluppo Turistico Grumes Srl)

RELAZIONE IN MERITO ALL' ATTUAZIONE

Il comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 prevede: *"in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."*

Si procede quindi all'analisi delle partecipazioni societarie per le quali nel provvedimento erano previste misure di razionalizzazione.

Partecipazioni dirette.

Per la società **Apt Altopiano di Pinè Valle di Cembra Srl:**

In data 28.01.2022 l'assemblea dei soci di Apt ha approvato la messa in liquidazione della società; infatti da visura camerale la società risulta in liquidazione dal 04.02.2022.

Partecipazioni indirette.

Per società **Cassa Rurale di Trento BCC** la relazione approvata con la delibera consiliare 40/2021 riportava:

Esito della revisione periodica	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾	cessione della partecipazione a titolo oneroso
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾	30 giugno 2023

Con comunicazione del Consorzio dei Comuni acquisita a prot. 7074/A dd. 01.12.2023 lo stesso comunica che:

"L'avviso pubblico esperito dal Consorzio dei Comuni Trentini (Società tramite) per l'alienazione della partecipazione non ha consentito di individuare alcun acquirente. Nessuna ulteriore opportunità di alienazione della partecipazione in oggetto si è, fino ad oggi palesata, verosimilmente in considerazione della scarsa appetibilità della stessa sul mercato, trattandosi di partecipazione in società bancaria a carattere cooperativo, a cui non consegue la distribuzione di dividendi né la possibilità di esercitare diritti sociali in misura diversa da quelli riconosciuti mediante richiesta di adesione diretta alla Società. D'altra parte, non si sono nemmeno verificati i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso, come delineati dallo Statuto della Cassa. Conseguentemente, l'Assemblea dei soci del Consorzio dei Comuni Trentini, in data 10 maggio 2023, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di tentare ulteriormente la dismissione della partecipazione in oggetto, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto prodromico alla dismissione. A tal fine, potrà essere effettuata la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l'alienazione della partecipazione, ovvero si potrà ricorrere alla cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero ancora potrà essere esercitato il diritto di recesso, qualora si verificano le condizioni previste dallo statuto della partecipata. La dismissione dovrà comunque assicurare una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data."

Per società **Sviluppo Turistico Grumes Srl:**

Essendo la società tramite Apt Altopiano di Pinè Valle di Cembra Srl in liquidazione dal 04.02.2022 verrà dismessa anche la partecipazione indiretta.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Si evidenzia che con provvedimento del Consiglio Comunale n. 23 dd. 13.11.2023 il Comune di Bedollo ha deliberato di acquisire una partecipazione nella Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone s. cons. a r.l., acquisizione subordinata al parere positivo di conformità della Corte dei Conti di data 28.11.2023, acquisito al prot. n. 7088/A dd. 01.12.2023.

La delibera è dunque efficace dal 01.12.2023.



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO

Tel. (0461) 556624 Fax 556050

C.A.P. 38043

Cod. Fisc. 80005890225

Proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 238 dd. 11/12/2023

OGGETTO: Relazione anno 2023 sullo stato di attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020 di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 40 dd 22.12.2021 (ai sensi dell'art. 18 della L.P. 1/2005 e dell'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 175/2016)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO - AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto, si esprime parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Bedollo li, 12 DIC. 2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lazzarotto dott. Roberto

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e dell'art. 7 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dd. 01.06.2020, parere in ordine alla regolarità contabile.

Bedollo li, 12 DIC. 2023



IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Lazzarotto dott. Roberto